SENT. N° 262/15
R.G. N° 26/15
Cron. N° 2150/15
Rep. N° .....
Data 24/08/15
27 AGO. 2015
Dep. .....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Nella persona del dott. Fabrizio CERA ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n° 26\15 promossa da

corrente in elettivamente

domiciliata in presso lo studio dell'avv. Massimo Perrini

che la rappresenta e difende per delega in atti

ATTORE

CONTRO

corrente in Trieste elettivamente domiciliata in

presso lo studio degli avv.ti Maria Paola Garbagni e Maurizio Roberto Faccenda

che la rappresentano e difendono per delega in atti

CONVENUTO

Avente per oggetto: risarcimento danni

§§§

CONCLUSIONI

Per l'attore:

voglia il giudice di pace di Pinerolo,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della clausola 4.3 della Sezione 4 del

Contratto,

previa se del caso, ammissione di idonea Ctu tecnica,

condannare la convenuta al pagamento, in favore della conchiudente, della somma di € 350,00 per le causali di cui in narrativa, o di quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito sino all'effettivo pagamento.

Col favore delle spese anche stragiudiziali, oltre compensi giudiziali, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura del 15%, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

Per la convenuta:

voglia il giudice di pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

nel merito

in via principale

respingere la domanda attorea.

In via subordinata

Nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta da parte attrice, contenere la condanna di , nel rigoroso limite del giusto e del provato

In ogni caso

Con vittoria delle spese di giudizio, oltre ad eventuali spese di Ctu e Ctp, ed oltre a rimborso forfettario, Cpa, Iva e successive occorrende. Ovvero con compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 10.11.2012 la (quale cessionaria del credito indennitario della sig. , proprietaria del

veicolo Peugeot 206 , assicurato con garanzia per gli "atti vandalici" presso) conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Pinerolo al fine di sentirla condannare - previa la dichiarazione di nullità della clausola 4.3. del contratto assicurativo in essere tra le parti - al versamento della ulteriore somma di euro 350,oo rispetto all'importo indennitario già corrisposto.

Deduceva parte attrice che la polizza, per la garanzia prestata, prevedeva una franchigia del 5% (con un minimo di euro 350,oo) e che la vettura assicurata aveva subito danni ad opera di ignoti per un importo parti ad euro 1.666,63; deduceva altresì che la Compagnia, in applicazione della clausola 4.3 del contratto, aveva raddoppiato la franchigia predetta deducendo dall'importo richiesto la somma di euro 700,oo (anziché soli 350,oo) in ragione del fatto che la vettura non era stata riparta presso un centro convenzionato; eccepiva la vessatorietà della clausola predetta sotto più profili e chiedeva di accertarsi la nullità e\o inefficacia della clausola predetta, nella parte in cui differenzia la franchigia applicabile all'indennizzo a seconda delle modalità con cui la riparazione viene effettuata, al fine di ottenere la riduzione della franchigia al minimo contrattualmente pattuito ed il pagamento della residua somma di euro 350,oo.

All'udienza delli 15.1.2015 si costituiva in giudizio parte convenuta ribadendo la legittimità e non vessatorietà della clausola in oggetto in quanto volta a delimitare l'oggetto del contratto e chiaramente indicata in polizza, sì da ritenersi accettata dal contraente.

Stante la natura documentale ed in mero diritto della questione sollevata, le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni; alli 30.4.2015, precisate le conclusioni come epigrafe, la causa veniva trattenuta a decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente premesso che la vigenza del contratto tra la sig.ra e , la validità della cessione di credito operata dal sig.ra in favore della . la sussistenza del fatto storico lesivo (atto vandalico) e l'entità del danno patito dalla vettura assicurata (pari ad euro 1.666,63), non sono qui in discussione, essendo il *thema decidendum* limitato (alla luce delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, cui il giudice deve attenersi ex art. 112 cpc) al vaglio sulle legittimità della clausola 4.3. inserita nella Sezione 4 del contratto assicurativo; vaglio ch attiene, peraltro , non già alla clausola nella sua interezza ma (in ragione del modo in cui la domanda è stata formulata) solo alla parte in cui prevede che, ove l'assicurato si avvalga "***di Centri di Riparazione non convenzionati con ...o qualora decida di non procedere alla riparazione..., l'importo minimo a suo carico previsto dal contratto sarà raddoppiato***" ; clausola in forza della quale ha applicato una franchigia raddoppiata di euro 700,oo (350+350).

Al fine di decidere sulla delicata e controversa questione de quo, deve farsi, anzitutto, riferimento ad alcuni consolidati principi giurisprudenziali :

- la Cassazione (v. tra le tante, Cass. 1430\2002 e 5158\2005) è pacifica nell'affermare che, per stabilire se le clausole di un contratto assicurativo abbiano o meno natura vessatoria, deve accertarsi se esse definiscano **l'oggetto del contratto** - determinando il contenuto e i limiti della garanzia e del rischio assicurato - o pongano, invece, condizioni **limitative della responsabilità dell'assicuratore** rispetto al rischio assicurato, dovendo ritenersi non vessatorie le prime e, invece, da approvarsi specificamente per iscritto, ai sensi dell'art.1341 cc, le seconde (Cass. 22\1987; 7524\87);

- al fine di meglio determinare quando le clausole esulino dall'oggetto del contratto e debbano considerasi limitative della responsabilità dell'assicuratore, la stessa Cassazione (Cass. 395\2007) ha affermato che " *ogni previsione contrattuale che limiti, riduca o escluda la responsabilità dell'assicuratore per fatti estranei al "danno"* - *inteso nella sua essenza materiale patita dall'assicurato* - *non attiene alla sfera della limitazione del rischio ma quella diversa dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno già sorto e definito nella sua entità di fatto e di diritto*" (nei medesimi termini, Cass. 3234\1988);
- la stessa Cassazione (Cass. 197\1980) aveva già in precedente affermato che "*la clausola del contratto assicurativo che subordina l'indennizzabilità del danno ad un determinato comportamento del danneggiato, estraneo al rischio e successivo all'evento dannoso non può essere intesa come pattuizione relativa alla delimitazione del rischio...e deve perciò essere specificamente approvata...giusto il disposto dell'art. 1341 cc*" .

Ai fine della decisione va, inoltre, rilevato che, sullo specifico tema della franchigia ed in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, la più attenta Dottrina (Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni; La Torre, Le Assicurazioni) ha operato una condivisibile distinzione, in relazione alla natura vessatoria, tra le clausole che prevedono l'applicazione di una franchigia semplice e quelle con franchigia assoluta:

- *franchigia semplice* : si ha quando il contratto prevede l'obbligo per l'assicuratore di indennizzare solo i danni che superino una soglia X (ad esempio, polizza infortuni con franchigia semplice del 3% sull'invalidità permanente, in ragione della quale nessun danno pari o inferiore al 3% è indennizzato ma un danno del 3,5% viene indennizzato integralmente) , così che

non vi copertura ed alcun operatività della polizza ove il danno sia pari o inferiore ad X e vi è , all'opposto, piena operatività della garanzia ed il diritto all'integrale indennizzo ove il danno sia X+1 .

Detto tipo di clausola, poiché definisce l'oggetto del contratto ed il rischio assicurato (la soglia indicata in franchigia determina, infatti, l'oggetto ed il limite della garanzia assicurativa, operante solo per i danni che la superino) , **non** può essere considerata **vessatoria** ai sensi della giurisprudenza sopra indicata.

- *franchigia assoluta* : si ha quando il contratto, individuato il rischio oggetto di copertura (ad esempio, infortunio con invalidità permanente) ed a prescindere dall'entità del danno patito, pone a carico dell'assicurato una quota percentuale o fissa dell'indenizzo dovuto, obbligando l'assicuratore a pagare solo la parte eccedente (restando all'esempio di cui sopra, ove la franchigia assoluta sia il 3% ed il danno pari al 3,5% l'assicuratore è obbligato al pagamento solo dello 0,5 eccedente la franchigia). Detto tipo di clausola , poiché non definisce l'oggetto del contratto (posto che, sempre nell'ambito dell'esempio riportato, la polizza è operativa per ogni infortunio con invalidità permanente senza una soglia minima) ma incide solo sull'indennizzo dovuto, limitando la responsabilità dell'assicuratore, deve considerarsi, in ragione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, **vessatoria** ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1469bis e ss cc.

§§§

Illustrati i principi di diritto cui fare riferimento per la decisione della presente vertenza, deve dichiararsi la vessatorietà della clausola 4.3. inserita nella Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione del contratto assicurativo de quo, nella parte in cui

prevede che, ove l'assicurato si avvalga "*di Centri di Riparazione non convenzionati con ...o qualora decida di non procedere alla riparazione..., l'importo minimo a suo carico previsto dal contratto sarà raddoppiato*".

A tale conclusione si perviene per due concorrenti ragioni:

- per un verso, detta clausola impone al contratto una *franchigia assoluta* (franchigia del 5% del valore indennizzabile, raddoppiata al 10% nell'ipotesi per cui è qui causa) che limita l'indennizzo e la responsabilità dell'assicuratore nel senso sopra indicato; clausola che, in ragione della argomentazioni di diritto testè esposte (v. Cass. 5158\2005 e 395\2007) deve già considerarsi vessatoria *in quanto non attiene alla sfera della limitazione del rischio ma alla diversa dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno* .
- per altro verso, detta clausola prevede il raddoppio dello scoperto a carico dell'assicurato ed una correlata limitazione dell'obbligo indennitario a carico della Compagnia, in ragione di una circostanza (il fatto che l'assicurato si avvalga o meno di Carrozzeria convenzionata) che non ha attinenza alcuna con il danno ed il rischio garantito (è successiva al verificarsi del danno, non aggrava il rischio né muta l'oggetto della pretesa indennitaria) ma che è , invece, correlata ad un *comportamento del danneggiato, estraneo al rischio e successivo all'evento dannoso* ; detta clausola, giusta la Cass.197\1980, *non può essere intesa come pattuizione relativa alla delimitazione del rischio ma rientra tra quelle che sanciscono limiti e decadenze ...e deve perciò essere specificamente approvata...giusto il disposto dell'art. 1341 cc*".

§§§

Per le predette concorrenti ragioni, la clausola in oggetto deve ritenersi vessatoria.

La vessatorietà non ne comporta, *sic et simpliciter*, la nullità e\o inefficacia ma obbliga la Compagnia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 cc e 33 e 34 Cod. Consumo, trattandosi di contratto concluso da consumatore) a provare che la clausola predetta sia stata *oggetto di specifica trattativa con il consumatore*; trattativa che secondo l'interpretazione della Cassazione (Cass. 18785\2010) deve avere i caratteri della individualità, serietà ed effettività.

Orbene parte convenuta non ha neppure offerto di provare la sussistenza di una specifica trattativa con il consumatore, né può ritenersi assolto tale onere argomentando (come fatto parte convenuta nelle proprie note conclusive) che, essendo il contratto stipulato da Compagnia *on line* , le Condizioni di assicurazione erano reperibili e visionabili dal contraente in rete; il requisito della *specifica trattativa* è , infatti, *quid pluris* rispetto alla mera conoscenza o conoscibilità delle Condizioni da parte del consumatore.

In ragione di quanto sopra e tenuto conto dei limiti della domanda come preliminarmente determinati, deve dichiararsi la nullità della clausola 4.3. inserita nella Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione del contratto assicurativo de quo, nella parte in cui prevede che, ove l'assicurato si avvalga "*di Centri di Riparazione non convenzionati con ...o qualora decida di non procedere alla riparazione..., l'importo minimo a suo carico previsto dal contratto sarà raddoppiato*" ; per effetto di detta nullità e della vigenza di tutte le altre condizioni di polizza, deve ritenersi illegittima l'applicazione della franchigia in misura raddoppiata e parte convenuta deve essere, pertanto, condannata a versare l'ulteriore indennizzo di euro 350,oo oltre interessi della data del sinistro al saldo

§§§

Tenuto conto della particolarità, novità e controvertibilità della questione giuridica trattata, sussistono giusti motivi per compensare nella misura di 1\2 le spese di lite liquidate (anche in riferimento alla fase stragiudiziale, nei soli limiti di cui all'art. 20 D.M. 55\14) come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pinerolo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,

Dichiara la vessatorietà e nullità della clausola 4.3. inserita nella Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione del contratto assicurativo de quo, nella parte in cui prevede che, ove l'assicurato si avvalga "*di Centri di Riparazione non convenzionati con ...o qualora decida di non procedere alla riparazione..., l'importo minimo a suo carico previsto dal contratto sarà raddoppiato*" e, per l'effetto

Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della residua somma di euro 350,oo a titolo di indennizzo oltre interessi della data del sinistro al saldo

Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore di parte attrice la quota di 1\2 delle spese di lite, liquidate per detta frazione, in euro 28,50 per esposti ed euro 250,00 per compensi professionali oltre Compenso Forfettario, Cpa ed Iva se dovuta; compensa tra le parti la residua quota.

Sentenza esecutiva ex lege

Pinerolo li 24.8.2015

Il giudice di pace

(dott. Fabrizio Cera)

Depositato in cancelleria

27 AGO. 2015

IL CANCELLIERE

TRON Matalda